



● Disposizioni effettive con la conversione in legge del D.L. n. 135/2009

AMBIENTE

Obblighi comunitari al via su rifiuti, energia e tutela

Con la conversione nella legge n. 166/2009, del D.L. n. 135/2009, sull'attuazione di obblighi comunitari e sull'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, sono state introdotte diverse novità anche in materia ambientale; tra i temi affrontati veicoli fuori uso, elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A e motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati, "ambientalizzazione" delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni, impianti portuali di raccolta rifiuti, RAEE e danno ambientale.



● di **Luciano Butti** e **Ilaria Martinelli**, *B&P Avvocati*

Il testo del D.L. n. 135/2009, n. 135, coordinato con la legge n. 166/2009, è disponibile nella sezione "Documentazione integrativa" del sito

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135^[1], convertito con la legge 20 novembre 2009, n. 166^[2], contiene diverse novità anche in materia ambientale. Prescindendo dalla questione riguardante l'adeguamento alla disciplina comunitaria della normativa sui servizi pubblici locali - che meriterebbe trattazione separata - saranno analizzate di seguito le altre modifiche della normativa ambientale contenute (e in qualche caso "nascoste") nel decreto e in particolare:

● **art. 1** «*Modifiche al decreto legislativo 24*

giugno 2003, n. 209, relativo ai veicoli fuori uso»;

- **art. 3-quater** «*Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati*»;
- **art. 4** «*Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni*»;

1) «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» (in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2009, n. 223).

2) Pubblicato nel S.O. n. 215 alla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2009, n. 274.



Tabella 1

● Elettrodomestici e motori elettrici: le modifiche	
Disposizione previgente	Nuova disposizione
Art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, terzo periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati».	Art. 3-quater della legge 20 novembre 2009, n. 166, comma 2: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici , anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005».
Art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 163: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza , nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica».	Art. 3-quater, legge 20 novembre 2009, n. 166, comma 1: «A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia».

- **art. 4-bis** «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli **impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico**»;
- **art. 5** «Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti»;
- **art. 5-bis** «Attuazione della **direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE 1. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**».

Veicoli fuori uso

In primo luogo, con l'art. 1 viene introdotto un nuovo obbligo per le **imprese esercenti attività di autoriparazione**, ossia quello di consegnare («ove ciò sia tecnicamente fattibile») a uno dei centri di raccolta predisposti dai produttori

di autoveicoli, i rifiuti derivanti dalle riparazioni dei veicoli, salvo quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta. Le imprese possono far fronte direttamente a tale obbligo solo se sono iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, altrimenti devono avvalersi di un operatore autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti.

I preesistenti obblighi dei **produttori dei componenti dei veicoli** di fornire adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati sono ora più specificamente diretti ai centri di raccolta.

Elettrodomestici e motori elettrici

La disposizione in esame sostituisce i preesistenti divieti di commercializzazione di determinate categorie di elettrodomestici e di motori elettrici, con norme che indicano, in positivo, le caratteristiche dei prodotti che possono essere immessi sul mercato. La stessa modifica è stata operata sul divieto di importazione, distribuzione e vendita di lampadine a incandescenza e di elettrodomestici.



Tabella 2

● Emissione trading: le modifiche	
Disposizione previgente	Nuova disposizione
<p>Art. 15 («Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni»), comma 5: «A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente».</p>	<p>Art. 15 («Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni»), comma 5: «A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima».</p>
<p>Art. 20 («Sanzioni»), comma 9: «Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. [...]»</p>	<p>Art. 20 («Sanzioni»), comma 9: «Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di aggiornamento della autorizzazione [...]».</p>
<p>Art. 8 («Autorità nazionale competente»): «1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorità nazionale competente»</p>	<p>Art. 8 («Autorità nazionale competente»): «1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente. 1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente»</p>

“Ambientalizzazione” di imprese e nuove tecnologie

Al di là dell'inconsueto neologismo («*ambientalizzazione*» delle imprese) inserito nella rubrica della norma, si osserva, in primo luogo, che essa modifica alcune previsioni del de-

creto legislativo 4 aprile 2006, n. 216^[3]. Innanzitutto vengono espulse dal testo le definizioni di «*Autorità nazionale designata*» e di «*Punto di contatto nazionale*» che erano state inserite solo un anno prima dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51^[4]. Successivamente, vengono apportate modifiche principalmente terminologiche, come ad esempio:

- 3) «Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto» (in Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2006, n. 140).
- 4) «*a-bis*) autorità nazionale designata, di seguito denominata: “DNA”: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: “Punto di contatto”: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto».



Tabella 3

● **Misure per l'efficienza del settore energetico: le modifiche**

Disposizione previgente	Nuova disposizione
Art. 30 («Misure per l'efficienza del settore energetico»), comma 11: «Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento [...] è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione [...]. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico [...] sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti».	Art. 30 (Misure per l'efficienza del settore energetico), comma 11: «Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento [...] è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione [...]. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico [...] sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, nonché, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti».

- la domanda di autorizzazione, di cui all'art. 5, comma 2, va effettuata non prima di centottanta giorni e almeno novanta giorni prima della data di **avvio** dell'impianto (invece che della data di **entrata in esercizio** dell'impianto);
- l'assegnazione delle quote di emissioni agli impianti **nuovi entranti** nel sistema delle quote è effettuata da parte del Comitato, ex art. 11, comma 1, sulla base delle modalità definite nell'ambito **della decisione di assegnazione medesima nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8** (invece che **del PNA**; si noti, al riguardo, che l'art. 8 già prevede che il Comitato deve «disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA»);
- all'articolo 20, comma 8, la sanzione accessoria

per la violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 21 consiste nella restituzione delle quote di emissioni che gli sono state indebitamente **rilasciate**, non più **assegnate**.

Significative sono anche le modifiche alla normativa sull'*emission trading* riportate nella tabella 2. La stessa disposizione (art. 4) apporta delle interessanti novità in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma **esclusivamente per gli impianti elencati all'Allegato V** al D.Lgs. n. 59/2005^[5], che sono soggetti ad AIA statale, cioè per i quali il rilascio dell'autorizzazione integrata è di competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 59/2005^[6]. In particolare, si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale finalizzato alla **promozione di investimenti per l'innovazione** delle tecnologie ambientali e **all'accelerazione e snellimento delle pro-**

5) «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (in S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2005, n. 93). Si veda lo Speciale pubblicato sul n. 11/2005 di Ambiente&Sicurezza.

6) Elenco degli impianti sottoposti ad AIA statale:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) impianti chimici con una capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie indicate nel medesimo Allegato V;
- 5) impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'Allegato I;
- 6) altri impianti rientranti nelle categorie dell'Allegato I localizzati interamente in mare.



Tabella 4

● Impianti portuali di raccolta per i rifiuti: le modifiche

Disposizione previgente	Nuova disposizione
<p>Art. 5 («Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti»), comma 4, decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182: «Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta».</p>	<p>Art. 5 («Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti»), comma 4, decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182: «Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».</p>

cedure previste dal D.Lgs. n. 59/2005 per l'AIA. Con questo decreto si provvederà, inoltre, all'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD) di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 59/2005^[7]. Qualora un impianto rispetti i coefficienti e le caratteristiche così stabiliti, potrà giovare del **dimezzamento dei termini istruttori** previsti dal D.Lgs. n. 59/2005. Vengono così introdotte rilevanti, "nascoste", modifiche alla disciplina del D.Lgs. n. 59/2005, per di più tramite uno strumento normativo atipico, trattandosi di un provvedimento d'urgenza.

Un ulteriore meccanismo premiale previsto per gli impianti che soddisfano i citati coeffi-

cienti e caratteristiche è **l'allungamento della durata** dell'AIA rispetto alle scadenze previste dall'art. 9, D.Lgs. n. 59/2005:

- da 5 a 8 anni;
- da 6 a 10 anni, per gli impianti anche certificati UNI EN ISO 14001;
- da 8 a 12 anni, per gli impianti anche registrati EMAS (n. 761/2001)^[8].

Lo stesso decreto individuerà anche i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti per i quali possa essere convocata la conferenza dei servizi o debbano esprimersi i sindaci e le Agenzie per la protezione dell'ambiente (ex art. 5, commi 10 e 11, D.Lgs. n. 59/2005)^[9].

L'articolo prosegue dopo l'Inserito

7) L'art. 4, D.Lgs. n. 59/2005 prevede che l'AIA sia rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con appositi decreti interministeriali. Fino a oggi sono stati emanati: il D.M. 31 gennaio 2005, quattro DD.MM. 29 gennaio 2007 e altri cinque DD.MM. 1° ottobre 2008.

8) La normativa internazionale ISO 14001 e il regolamento comunitario EMAS n. 761/2001 sono gli strumenti volontari di gestione ambientale più diffusi per prevedere e migliorare continuamente gli impatti ambientali di un'organizzazione.

9) Si ricorda che il comma 10 dell'art. 5, D.Lgs. n. 59/2005, prevede che l'autorità competente a rilasciare l'AIA possa convocare una conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'Interno, della Salute e delle Attività produttive.



Inoltre, l'autorizzazione o il rinnovo sono rilasciati dall'autorità competente, previo **parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale** e comunque, nel caso di **impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'Interno, del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e dello Sviluppo economico**.

Anche per gli impianti rientranti nel campo di applicazione di questa disposizione viene previsto, come nel comma precedente, l'allungamento della durata dell'AIA. L'articolo 9, D.Lgs. n. 59/2009, richiamato dal testo in esame, che concerne le modalità di rinnovo e riesame dell'AIA, non prescrive un parere vincolante delle amministrazioni citate.

Ancora una volta, ci si trova di fronte, dunque, a un caso in cui si è voluto derogare a una norma esistente tramite la decretazione d'urgenza. Secondo l'interpretazione espressa dal servizio studi del Senato *«Il comma in esame sembra, nella prima parte, voler garantire, in ogni caso, a prescindere dalla eventuale convocazione della conferenza dei servizi, l'espressione dei pareri da parte delle amministrazioni locali e statali, anche nel caso di rinnovo dell'autorizzazione. Parrebbe collegarsi a tale rafforzamento la previsione, anche per gli impianti di cui al comma in esame, di un allungamento dei termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale»*^[10].

In sede di conversione è stata poi aggiunta un'ulteriore previsione all'articolo 4, che modifica una previgente disposizione in materia energetica come indicato nella *tabella 3*.

Impianti portuali di raccolta per i rifiuti

Anche l'art. 4-bis è frutto di un'aggiunta in sede di conversione, in forza della quale è stata modificata, nei termini indicati nella *tabella 4*, una disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 182/2003 riguardante gli impianti portua-

li di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Ulteriori nuovi obblighi sono stati previsti per i **produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche**, i quali, entro il **31 dicembre 2009**, devono comunicare al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche i dati relativi alle quantità e alle categorie di queste apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008 e contestualmente devono confermare o rettificare i suddetti dati già comunicati al registro (al momento dell'iscrizione) con riferimento al 2006.

Le modalità della comunicazione sono indicate all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 settembre 2007, n. 185.

Un'ulteriore comunicazione, con le stesse modalità, termini e destinatari, deve concernere *«i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali»*. In questo caso, tuttavia, l'obbligo ricade sul sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se il produttore vi aderisce.

Danno ambientale

Anche l'art. 5-bis è stato introdotto in sede di conversione e va a modificare la normativa del D.Lgs. n. 152/2006 sul danno ambientale. In primo luogo, l'art. 311, riguardante l'azione risarcitoria in forma specifica e per

10) Da «Disegno di legge A.S. n. 1784 "Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"», *rinvenibile all'indirizzo* http://www.parlamento.it/documenti/repository/dossier/studi/2009/Dossier_155.pdf.



equivalente patrimoniale, viene modificato come illustrato in *tabella 5*.

A un decreto ministeriale, ma sempre nel rispetto delle indicazioni comunitarie, spetterà la definizione dei «*criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosità*» che, in analogia a quelli di cui al comma 2, si applicano anche per le domande di risarcimento presentate o da proporre ai sensi dell'abrogato articolo 18, legge 18 luglio 1986, n. 349 o del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale.

In caso di concorso nella causazione del danno, inoltre, ognuno risponde «*nei limiti della propria responsabilità personale*» e il debito si trasmette agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Queste innovazioni - e soprattutto la prima - possono comportare effetti significativi nei giudizi in corso e in quelli che verranno avviati per il risarcimento del danno ambientale, benché certo la sede nella quale

sono inseriti (un decreto legge) appaia forse impropria.

Ulteriori disposizioni

Si ricordano, infine, altre disposizioni "collaterali" al tema dell'ambiente contenute nel D.L. n. 135/2009:

- l'art. 13 («*Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati*») che modifica la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- l'art. 15 («*Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*») che, tra l'altro, come si è accennato in apertura, modifica le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- l'art. 17-bis («*Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca*»). ●

NOVITÀ

LEONARDO CORBO

MANUALE PRATICO DI PREVENZIONE INCENDI

- Glossario
- Compartimentazione
- Resistenza al fuoco
- Impianti antincendio
- Segnaletica
- Fire safety engineering
- Deroga ed esempi di deroga
- Impianti elettrici
- Edifici pubblici
- Edifici industriali
- Edifici commerciali



24 ORE

57 ORE

MANUALE PRATICO DI PREVENZIONE INCENDI

autori: L. Corbo

Giunto alla diciassettesima edizione, il volume è stato innovato sia nei contenuti sia nella veste grafica. Partendo dal glossario della prevenzione, è stato riservato ampio spazio all'approfondimento degli aspetti tecnici della fire safety engineering, alla reazione al fuoco dei materiali, alla gestione dell'emergenza e alla presentazione di esempi di progetto di sistemi antincendio in alcuni settori industriali con esempi di deroga. Il nuovo formato e l'editing consentono un'eccellente fruizione dei contenuti, migliorati anche dalla pubblicazione di disegni tecnici, immagini, applicazioni tecniche e metodologie utili per la prevenzione degli incendi.

La banca dati normativa contenuta nel CD-Rom contiene: l'appendice normativa degli argomenti pubblicati nel volume; la sezione speciale riservata alla prevenzione antincendio di alcune categorie di edifici e delle loro parti più sensibili; una raccolta normativa di legislazione, prassi e giurisprudenza più rilevanti per la progettazione dei moderni sistemi antincendio pubblicati integralmente e nella loro versione vigente, oltre a un pratico formulario stampabile per una serie di comunicazioni al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Pagg. 568 c.ca – € 99,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24 ORE

La cultura dei fatti